



**COMUNE DI CAPACI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**AREA VIII**  
**Ambiente e servizi a rete**

*Servizio di piattaforma autorizzata per il conferimento dei rifiuti  
biodegradabili di cucine e mense EER 20.01.08 – Anno 2025*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**CIG \_\_\_\_\_**

Il RUP  
Ing. Giuseppe Lo Iacono



## INDICE

ART. A.1 – OGGETTO, DURATA, IMPORTO, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....	3
ART. A.2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CARATTERI GENERALI.....	6
ART. A.2.1 - AVVIO, ESPLETAMENTO, CONTROLLI, CONTABILIZZAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	7
ART. A.2.2 – SOSPENSIONI PROROGA E GESTIONE DEI SINISTRI.....	9
ART. A.2.3 – PERSONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE TECNICO-OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO .....	11
ART. A.2.4 – PERSONALE ADDETTO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	11
ART. A.2.5 - SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZA.....	11
ART. A.2.6 – SEDI E RECAPITI.....	11
ART. B.1 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	13
ART. B.2 – IMPORTO E DURATA E FINANZIAMENTO DELL'APPALTO.....	14
ART. B.3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. B.4 – MODIFICHE E/O VARIAZIONI CONTRATTUALI E REVISIONE DEI PREZZI.....	16
ART. B.5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	17
ART. B.6 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	22
ART. B.6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	22
ART. B.6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	22
ART. B.6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	23
ART. B.6.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	23
ART. B.6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	25
ART. B.7 – GARANZIE.....	25
ART. B.7.1 - GARANZIA PROVVISORIA.....	25
ART. B.7.2 - GARANZIA DEFINITIVA.....	25
ART. B.7.3 - GARANZIA PER RATA DI SALDO E PER ANTICIPAZIONE.....	26
ART. B.8 – AVVALIMENTO.....	26
ART. B.9 – SUBAPPALTO.....	28
ART. B.10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	30
ART. B.11 – PAGAMENTI E PENALI.....	31
ART. B.12 – FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....	34
ART. B.13 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO.....	35
ART. B.14 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E RECESSO DAL CONTRATTO.....	36
ART. B.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	37
ART. B.16 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, DI LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DELL'ESECUTORE.....	39
ART. B.17 – CESSIONI D'AZIENDA, TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE – ULTERIORI MODIFICAZIONI DEL CONTRAENTE AMMISSIBILI.....	40
ART. B.18 - CLAUSOLA DI MANLEVA.....	40
ART. B.19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	41
ART. B.20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....	41
ART. B.21 - CODICE DEL COMPORTAMENTO, PIANO ANTICORRUZIONE, PATTO DI INTEGRITÀ.....	41
ART. B.22 - ACCORDO BONARIO – TRANSAZIONE – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	41
ART. B.23 - CLAUSOLE FINALI.....	42

## CAPITOLO I Sezione A

### DESCRIZIONE E PRESCRIZIONE TECNICHE DEL SERVIZIO

#### ART. A.1 – OGGETTO, DURATA, IMPORTO, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del "Servizio di espletamento di piattaforma autorizzata di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 20.01.08 – Anno 2025"

In particolare l'appalto, in unico lotto di importo complessivo pari ad € **130.000,00 oltre IVA al 10%** inquadrabile al codice **CPV 90514000-3 - Servizi di riciclo dei rifiuti**, ha per oggetto l'affidamento, per l'anno 2025, del servizio di ricezione ed espletamento, presso impianto con specifica autorizzazione in corso di validità, delle attività previste dalle operazioni di recupero R13 e/o R3 di cui alla Sezione IV del D.Lgs. 152/06 per la valorizzazione e recupero dei rifiuti aventi codice EER 20.01.08 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense - provenienti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale di Capaci.

Il quantitativo annuo presunto di rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Codice EER 20.01.08, prodotto nel territorio comunale e proveniente da raccolta differenziata è stimato in **928,5 tonnellate**.

A tal proposito si precisa che il conferimento dei rifiuti da parte dell'Ente presso la struttura indicata dall'Aggiudicatario avverrà con il personale e i mezzi del gestore e/o dei relativi subappaltatori del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto al trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Capaci" in ragione dei vigenti contratti normativo ed attuativo rispettivamente sottoscritti tra la Dusty s.r.l. e la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.P.A. e tra la Dusty s.r.l. ed il Comune di Capaci in cui è stato previsto, tra l'altro, che:

- il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale della frazione merceologica EER 20.01.08 avvenga con il sistema di raccolta "porta a porta" e interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche assimilate;
- ai fini della determinazione dei costi la gestione integrata del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero dei rifiuti anche afferenti al codice EER 20.01.08 trova applicazione l'art.30 del CSA del "PROGETTO PER LA RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E FRAZIONI DIFFERENZIATE NONCHE' DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI BELMONTE MEZZAGNO – BORGETTO – CAPACI – PARTINICO – SANTA FLAVIA e USTICA" redatto dalla SRR PALERMO AREA METROPOLITANA ed allegato agli atti di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata anche nel Comune di Capaci secondo cui *"Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate nel presente Capitolato, assunte a riferimento nella determinazione dei costi e del prezzo del servizio posto a base d'appalto, che comportino variazioni di distanze maggiori di 60 Km (intesa come andata e ritorno), i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro. A detto corrispettivo sarà in ogni caso applicato il ribasso offerto in sede di gara"*

A tal proposito si precisa che l'impianto di destinazione finale preso a riferimento in fase progettuale dalla SSR Palermo Area Metropolitana S.C.P.A. per la determinazione dei costi e del prezzo a base d'asta per l'affidamento del "Servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri servizi di igiene urbana nel territorio del comune Capaci" è l'impianto sito a Carini (Pa) in via Galileo Galilei n.9/11 (localizzazione: 38°08'59.5"N 13°12'06.1"E) attualmente ancora autorizzato ed attivo per lo svolgimento di operazioni R13 relativamente ai rifiuti di cui al codice EER 20.01.08.

Pertanto al fine di ottimizzare l'esecuzione e la gestione del servizio per il raggiungimento degli obiettivi di RD fissati dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale nonché i costi complessivi del servizio di trasporto, conferimento e recupero dei rifiuti afferenti al codice EER 20.01.08 a carico del Comune di Capaci, si precisa che ciascun O.E., nella redazione e formulazione della propria offerta economica, dovrà tenere conto che, ai fini dell'accettazione ed approvazione dell'offerta proposta per la successiva aggiudicazione, la Stazione Appaltante dovrà tenere conto dell'applicazione del maggior costo di **€ 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro** (oltre eventuale incremento dall'aggiornamento ISTAT) che il Comune di Capaci dovrà sostenere per il riconoscimento al gestore del "Servizio di raccolta e

conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri servizi di igiene urbana nei territorio del comune Capaci” per il trasporto oltre 60 Km dei rifiuti di cui al codice EER 20.01.08 per il conferimento presso l’impianto autorizzato ed indicato dal singolo O.E. candidato/partecipante qualora localizzato ad una distanza dall’impianto assunto a riferimento da parte della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.P.A. per la determinazione dei costi e del prezzo a base d’asta della gara in fase progettuale che determini una percorrenza complessiva (per tratte di andata e ritorno) superiore a 60 km.

In caso di localizzazione dell’impianto/piattaforma autorizzata fuori dalla Regione Sicilia, l’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a propri ed esclusivi oneri e spese e senza costi e/o oneri aggiuntivi a carico del Comune di Capaci al servizio di ritiro nella Regione Sicilia ed al successivo trasporto e conferimento presso impianto/piattaforma di destinazione finale per le operazioni di R13 e/o R3.

Si precisa che il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi **attività di pubblico interesse**, sottoposta alla normativa di cui all’art. 177, comma 2, del D.lgs. 152/2006 ed ss.mm.ii.; pertanto, in quanto servizio pubblico essenziale non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati e idoneamente giustificati la cui assenza determinerà la conseguente applicazione delle penali e/o avvio del procedimento di risoluzione contrattuale da parte dell’Amministrazione Appaltante.

Nell’espletamento del servizio in questione, l’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia in conformità alle prescrizioni dell’art. art 177 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed ss.mm.ii. e dovrà provvedere a propri oneri cure e spese e senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo e/o indennizzo, in quanto i costi e gli oneri relativi sono stati già previsti e compensati nell’importo complessivo dell’appalto, tra l’altro, all’esecuzione di quanto di seguito sinteticamente riportato:

- a) comunicare, entro 3 giorni prima dall’avvio del servizio, il nominativo ed i riferimenti telefonici e di indirizzo email e pec del referente aziendale responsabile dell’attuazione tecnico-operativa ed amministrativa del contratto, reperibile 7/7gg ed H24, con la funzione di responsabile dell’operatività del servizio affidato all’O.E. e di interlocutore diretto con il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC);
- b) presentare al Comune di Capaci, all’avvio del servizio e con frequenza semestrale, l’attestazione/certificazione di verifica periodica positiva o conforme dello strumento di misura (pesa) per l’accertamento della presenza della bollatura metrica richiamati all’art. 4 del D.M. n. 93/2017 ed ss.mm.ii. rilasciata dalla CCIAA o da laboratori accreditati dalla CCIAA ed in corso di validità e conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. 28 marzo 2000 n. 182/2000 come modificato dal D.M. n. 93/2017 ed ss.mm.ii.
- c) garantire la continuità e la perfetta esecuzione dei servizi di riciclaggio/recupero e/o messa in riserva di rifiuti conferiti per sottoporli alle operazioni R3, con le eventuali necessarie analisi di caratterizzazione e analisi merceologiche, in coerenza e conformità con le prescrizioni e la capacità ricettiva impiantistica stoccabile e movimentabile (annuale) richiamate nelle autorizzazioni regionali/provinciali di gestione dell’impianto provvedendo ad organizzare i flussi giornalieri di rifiuti in entrata e uscita dell’impianto, garantendo costantemente Comune di Capaci la quota disponibile di flusso in entrata correlata ai conferimenti giornalieri definiti nel calendario di raccolta e trasporto dei rifiuti afferenti al codice EER 20.01.08 nel Comune di Capaci; a tal proposito si precisa che nel caso di limitazioni nel conferimento intervenute in corso di esecuzione del servizio per qualsiasi causa di riduzione della capacità dell’impianto originariamente autorizzata (modifica autorizzazione regionale, intervento giudiziario, criticità operative/gestionali anche temporanee e localizzate dell’impianto ecc...), l’O.E. aggiudicatario dovrà garantire priorità e continuità all’accesso ed al conferimento, per le successive operazioni di R3 e/o R13 di propria competenza, a favore del Comune di Capaci e del soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, con espresso avvertimento che in mancanza si applicheranno le penali previste nel presente C.S.A.;
- d) assicurare l’accesso all’impianto per il conferimento dei rifiuti dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi infrasettimanali ed in via eccezionale nel giorno di domenica dalle ore 7:00 alle 13:00 all’O.E. affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Capaci o al proprio subappaltatore rimanendo altresì onerato di comunicare tempestivamente al Comune di Capaci e al gestore del servizio di raccolta, con almeno 12 ore di anticipo, qualsiasi modifica di carattere straordinario e momentaneo dell’orario di apertura dell’impianto;
- e) al trattamento con le eventuali necessarie operazioni di separazione/selezione in caso di presenza di eventuali frazioni estranee di RSU provenienti da raccolta differenziata anche superiore al 10%;

- f) ai fini del controllo e monitoraggio dei flussi di rifiuti conferiti dal Comune di Capaci presso l'impianto, dovrà provvedere all'esecuzione delle seguenti attività:
- ✓ in occasione di ogni conferimento, rilasciare al trasportatore la copia del FIR firmato, timbrato e datato con allegata documentazione inerente la quantificazione del rifiuto conferito (pesata) con indicazione degli identificativi della targa e del peso a carico ed a vuoto dell'automezzo di trasporto utilizzato dal trasportatore nonché la data e l'ora delle pesate;
  - ✓ provvedere mensilmente alla redazione e trasmissione di un documento riepilogativo dei conferimenti effettuati con indicazione, per ogni accesso all'impianto per conferimento del trasportatore, dell'automezzo utilizzato per il trasporto

Con riferimento a quanto sopra richiamato non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di partecipazione alla procedura di affidamento/gara, salvo motivi di forza maggiore, comunicati, motivati ed autorizzati. **La sostituzione dell'impianto, in ogni caso deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi.**

La decadenza o revoca o qualsiasi causa determini la cessazione, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti l'esercizio dell'impianto indicato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento/gara comporta la risoluzione di diritto del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno. A tal fine l'appaltatore dovrà comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni degli impianti di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, utilizzati per l'espletamento del servizio.

La temporanea impossibilità al conferimento dei rifiuti presso l'impianto autorizzato indicato dall'O.E. aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara/affidamento, in ogni caso, non dovrà compromettere lo svolgimento del servizio. Pertanto, se per qualsiasi motivo o ragione (tecniche-logistico-impiantistiche e/o eventi straordinarie/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile, anche temporaneamente, conferire i rifiuti a causa della sospensione delle attività dell'impianto indicato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento/gara, l'appaltatore, entro e non oltre 4 ore dal fermo impianto, dovrà inviare una comunicazione via pec ed un avviso telefonico sia al Comune di Capaci che al gestore del servizio di raccolta, con la descrizione dettagliata delle motivazioni e dell'origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività o riattivazione del servizio e dell'eventuale sede dell'impianto alternativo ove conferire, allegando la documentazione relativa all'accaduto, le autorizzazioni per la realizzazione e gestione ed esercizio o gestione ed esercizio relative dell'impianto sostitutivo restando a carico dell'appaltatore ogni eventuale onere e costo, anche di conferimento e trasporto, ulteriore rispetto a quelli previsti nel contratto di appalto stipulato.

In tal caso, l'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione, a proprie cure oneri e spese entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'evento che ha causato il fermo impianto, un impianto alternativo o di riserva autorizzato e abilitato alle attività riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio (Allegato C parte Quarta del D.lgs.n°152/2006 da R1 a R13), per il E.E.R. oggetto dell'appalto, con idonea capacità autorizzata stoccabile e movimentabile, eventualmente di titolarità propria o di terzi, fermo restando il possesso dei requisiti generali e morali di cui agli artt.94÷98 del D.Lgs. 36/23, e dei requisiti di idoneità professionale, autocertificati mediante la documentazione di gara e che dovrà assicurare l'orario di apertura e garantire le medesime prestazioni indicate nei punti precedenti del presente C.S.A. e negli atti di gara.

A tal proposito si precisa che l'attivazione da parte dell'appaltatore, di impianti alternativi o di riserva a quelli indicati in sede di partecipazione alla procedura di affidamento/gara, per le motivazioni ed in conformità a quanto precedentemente richiamato, non dovrà e non potrà comportare in qualsiasi caso alcun costo e/o onere aggiuntivo a carico del Comune di Capaci; pertanto in caso di ricorso ad un impianto alternativo e/o di riserva il Comune di Capaci riconoscerà all'appaltatore soltanto il prezzo contrattualmente definito e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta o avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta di risarcimento, indennità, indennizzi o compensi di qualsiasi tipo o natura, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c..

A tal fine si sottolinea che i rapporti economici intercorreranno solo ed esclusivamente tra l'appaltatore e il gestore/titolare dell'impianto alternativo, con onere a carico dell'Ente soltanto del riconoscimento del prezzo contrattualmente convenuto esclusivamente a favore dell'appaltatore, il quale rilascerà quietanza dell'avvenuto versamento all'impianto alternativo ed all'Ente.

Qualora l'Appaltatore non consenta al Comune di Capaci di conferire i rifiuti in un altro impianto alternativo di riserva autorizzato e abilitato alle attività di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, del codice di cui all'oggetto, eventualmente di titolarità propria o di terzi, oppure si trovi nella condizione di sospensione o

perdita dell'autorizzazione e dell'abilitazione per la tipologia e/o per la quantità dei rifiuti in oggetto per il proprio impianto-offerta nel corso dell'appalto, il Comune procederà alla **risoluzione** di diritto del contratto per inadempimento ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola risolutiva espressa) con incameramento della garanzia definitiva ed attivazione dell'esecuzione del servizio ex officio in danno dell'appaltatore per i maggiori costi sostenuti per il conferimento presso differente impianto, fatta salva l'attivazione di qualsiasi azione finalizzata al risarcimento danni anche correlati all'eventuale attivazione di procedura per individuazione di nuovo contraente qualora il completamento del servizio non sia attuabile alle medesime condizioni proposte dall'aggiudicatario originario ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/23 senza che nulla sia più dovuto all'appaltatore se non il pagamento dei servizi già effettuati e regolarmente eseguiti e fatta salva ed impregiudicata la facoltà del Comune di Capaci di avviare ogni azione giudiziaria a propria tutela e per risarcimento danni.

Si precisa altresì che sarà onere dell'impresa appaltatrice di iniziare immediatamente il servizio a seguito di comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare sin d'ora l'eventuale consegna anticipata dell'esecuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 17 ed ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice nelle more della stipula del contratto ovvero in via d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/23 in considerazione che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Si precisa che le condizioni precedentemente indicate nonché tutte le ulteriori condizioni e clausole inerenti l'esecuzione del servizio richiamate nel presente CSA trovano applicazione anche qualora dovesse risultare aggiudicatario un O.E. iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – in Classe idonea a garantire il trattamento del quantitativo di rifiuto annuo prodotto e conferito dal Comune di Capaci con riferimento ad impianti autorizzati per l'esecuzione di operazioni in R3 e/o in R13.

A tal proposito si sottolinea che, in caso di inadempienza da parte dell'O.E. aggiudicatario all'avvio dell'esecuzione del contratto in urgenza a seguito di richiesta dall'Amministrazione Appaltante come sopra indicato rimane facoltà del Comune di Capaci, di avviare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente CSA.

Si precisa inoltre che il Comune di Capaci si riserva la facoltà:

- ✓ di richiedere ed esigere dall'aggiudicatario, nell'ambito dell'impegno finanziario assunto, di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale assunto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/23, ai medesimi termini, prezzi patti e condizioni contrattuali originarie ed in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ✓ qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del D.lgs. 36/23, di procedere alla proroga del contratto; in tale ipotesi il l'appaltatore originario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

## **ART. A.2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CARATTERI GENERALI**

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti connessi con l'esecuzione del contratto si richiama quanto indicato al Libro II – Parte VI nonché al Capo II dell'All.II 14 del Codice tenuto conto anche di quanto espressamente previsto dall'art. 39 dell'All.II 14.

Ai sensi degli artt. 114, 115 nonché dell'All.II.14 del D.Lgs. 36/23, anche con riferimento a quanto espressamente richiamato all'art. 39 dello stesso All. II.14, la stazione appaltante per il tramite del direttore dell'esecuzione e dei suoi assistenti con funzioni di direttori operativi, ove nominati, svolge, nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), la direzione e il controllo tecnico-contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Data la peculiarità del servizio in appalto si precisa che il Comune di Capaci ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, mediante i propri tecnici visite ispettive presso l'impianto/gli impianti dell'Appaltatore e controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiederne il corretto adempimento per garantire il buon andamento del servizio al fine di adempiere agli obblighi imposti nella fase esecutiva dal D.lgs. n. 36/2023 ed ss.mm.ii..

Si precisa che qualora l'appaltatore abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 104 del Codice, la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettuerà le verifiche sostanziali circa

l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP, anche per il tramite del DEC, accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 113 del Codice, durante l'espletamento del servizio, l'aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza in servizio e l'operatività delle seguenti figure/profili professionali/livello riferibile al CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – Codice CNEL K540 – riferibile ai codici ATECO 38.32.30 e 38.21.09 per il numero minimo ivi indicato:

- n. 1 dipendente categoria operai con livello 4B
- n. 1 dipendente categoria operai con livello 3B
- n. 1 dipendente categoria impiegati con livello 2B

#### **ART. A.2.1 - AVVIO, ESPLETAMENTO, CONTROLLI, CONTABILIZZAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 3 dell'All.II.14 del D.Lgs. 36/23, previa disposizione del RUP, entro **30** giorni dalla stipula del contratto ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 8 dell'art. 17 del D. lgs. 36/23 o le condizioni di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. 36/23, il direttore dell'esecuzione, darà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie per l'avvio del servizio e redigendo apposito verbale di avvio che dovrà essere firmato anche dall'esecutore e dalla cui data di sottoscrizione decorrerà il termine per il compimento del servizio.

Detto verbale di consegna, sarà trasmesso dal DEC al RUP entro 5 giorni dalla sottoscrizione.

**Si precisa altresì che costituisce obbligo dell'O.E. aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni, procedere all'immediato avvio ed esecuzione del servizio in via di urgenza a seguito di comunicazione da parte dell'Amministrazione Appaltante;** a tal proposito si sottolinea che, in caso di inadempienza da parte dell'O.E. aggiudicatario all'avvio dell'esecuzione del contratto in urgenza a seguito di richiesta dall'Amministrazione Appaltante come sopra indicato rimane facoltà del Comune di Capaci, di avviare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente CSA

Quando il DEC provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'All.II. 14 del Codice, qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DEC per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'All.II. 14 del Codice, qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'All.II. 14 del Codice. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 dell'art. 3 dell'All.II. 14 del Codice. A tal proposito si precisa che l'istanza di recesso non potrà essere accolta qualora il ritardo alla consegna da parte del Comune di Capaci sia dovuto ad intervenuta impossibilità all'accesso o ad indisponibilità temporanea della strumentazione inferiore 50% delle stazioni o delle apparecchiature di cui all'Allegato 1 del servizio<sup>1</sup>.

In particolare, considerata la tipologia di servizio oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione saranno anche indirizzate a valutare anche i seguenti profili:

- l'adeguatezza e la qualità delle prestazioni tecniche e strumentali messe in esercizio dell'O.E. rispetto ai requisiti richiesti dal presente CSA anche con riferimento raggiungimento degli obiettivi;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter

---

<sup>1</sup> Si precisa che al verificarsi delle suddette ipotesi richiamate ai commi 4, 5 dell'art. 3 dell'All. II 14, il RUP procederà obbligatoriamente ad informare l'ANAC

sospendere o ritardare il regolare andamento delle attività oggetto del contratto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli formalizzi o iscriva negli atti contabili ai sensi dell'art. 1462 c.c. inerente la clausola di limitativa della proponibilità di eccezioni.

A tal proposito si precisa che il DEC segnalerà tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/23, durante l'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. A tal proposito, in occasione ed in via preordinata ad ogni pagamento, il documento contabile dovrà essere firmato dall'esecutore, con o senza riserve per condivisione ed accettazione, nel giorno in cui gli viene presentato dal DEC.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel documento contabile (registro di contabilità). Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio assegnato di 15 giorni, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo eventuali contestazioni, domande o riserve che ad essi si riferiscono.

A tal proposito si precisa che in caso di formulazione di contestazione e/o riserve da parte dell'esecutore ai sensi dell'art.34 dell'All.II 14 del D.Lgs. 36/23, trova applicazione l'art. 7 dell'All.II 14 del D.Lgs. 36/23.

Nel caso di sottoscrizione con riserva, da formularsi per iscritto a pena di decadenza sul primo atto/documento dell'appalto idoneo a riceverle e successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore, le riserve, sempre a pena di decadenza, devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità esecutive previste dal capitolato speciale d'appalto;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 dell'All'II.14 del Codice, in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel documento contabile (registro di contabilità) all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'All.II.14 del Codice, l'esecutore, all'atto della firma del **conto finale**, da apporre entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del servizio, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo individuabili nella transazione di cui all'articolo 212 del codice ovvero nell'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono

abbandonate.

Ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 12 dell'All. II 14, firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Ai sensi del comma 9 dell'art.121 del Codice, fatto salvo il caso di richiesta di proroga previsto dal comma 8 con le condizioni del comma 11 dello stesso art. 121 qualora ammissibile, l'esecutore **ultima il servizio** nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta **ultimazione** del servizio, effettua entro 30 (trenta) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell'art.50 del Codice e dell'art. 37 dell'All.II 14 del Codice, sarà sottoposto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice e con lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore con rilascio da parte del DEC del certificato di regolare esecuzione.

A tal proposito, ai sensi dei commi 4, 6 e 9 dell'art. 36 dell'All. II 14 del Codice, entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione del servizio, il DEC procederà all'avvio della procedura di verifica di conformità da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni con l'emissione del **certificato di regolare esecuzione** che dovrà contenere almeno gli elementi richiamati al comma 2 dell'art. 38 dell'All. II.14 del Codice e che dovrà essere trasmesso al RUP per la relativa presa d'atto e conferma della completezza.

Ai sensi dei commi 9 e 12 dell'art. 36 dell'All. II 14, la verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal DEC e le operazioni eventualmente necessarie saranno svolte a spese dell'esecutore che a propria cura e spesa, metterà a i mezzi e le risorse necessarie ad eseguirli.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, assegnando all'appaltatore un termine per adempiere alla risoluzione delle criticità rilevate.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Effettuate con esito positivo le verifiche e gli accertamenti necessari, il DEC rilascerà il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 37 dell'All.II del Codice e richiamati il comma 6 dell'art. 11 del Codice, il comma 7 dell'art. 125 del Codice e l'art. 27 dell'All. II 14 del Codice, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC e dopo la relativa approvazione da parte della stazione appaltante, il RUP provvederà al rilascio del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo e l'esecutore potrà emettere la corrispondente fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

**Il pagamento della rata di saldo dovrà essere effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità previo rilascio del DURC. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.**

Ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del Codice, il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e la relativa assunzione del carattere di definitività come definita dal comma 2 dell'art. 116 del Codice.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del Codice, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione la Stazione Appaltante, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, procede allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva.

### **ART. A.2.2 – SOSPENSIONI PROROGA E GESTIONE DEI SINISTRI**

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa di cui all'art. 177 co 2 del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere comunicati, documentati e idoneamente giustificati. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n°146/1990 e s.mm.ii. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

A tal fine non sono considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'inadempimento a quanto sopra richiamato costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e della clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

Per i casi in cui possa trovare applicazione l'istituto della **sospensione** parziale del servizio si precisa che trova applicazione l'art. 121 del Codice e, ai sensi dell'art. 39 dell'All.II.14 del Codice, trova applicazione, per quanto previsto ed ammissibile, quanto richiamato all'art. 3 ed all'art. 8 dell'All.II.14 del Codice.

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 121 del Codice, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione che, sottoscritto dall'esecutore e riportante gli elementi di cui al comma 1 dell'art.8 dell'All.II.14 del Codice, deve essere inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 121 del Codice e del comma 3 dell'art. 8 dell'All.II 14 del Codice, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le relative cause il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP, il quale dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa del servizio, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore, ai sensi del comma 5 dell'art. 121 del Codice, può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 121 del Codice, quando successivamente alla consegna dell'avvio dell'esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore prosegue le parti di prestazioni del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 121 del Codice, le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 121 del Codice e del comma 2 dell'art. 8 dell'All.II.14 del Codice, l'esecutore può avanzare richiesta di risarcimento solo nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice e sarà quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del C.C. e sulla base dei criteri espressi nel comma richiamato dell'art. 8 dell'All.II.14 del Codice. Il diritto all'istanza di risarcimento danni è ammesso solo se l'esecutore abbia

proceduto alla previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva ai sensi del comma 7 dell'art. 121 del Codice.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice, qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice inerenti la possibilità di richiesta di recesso dal contratto da parte dell'appaltatore e del relativo diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ovvero alla riconoscimento di indennizzi per tardiva consegna.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice, nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice, il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 121 del Codice, quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 dell'All.II.14, il DEC è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'art. 121 del codice.

Data la peculiarità del servizio, qualora possibile, in caso di **proroga** si applica quanto previsto al comma 8 dell'art. 121 del D. lgs. 36/23.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del servizio si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, trova applicazione l'art. 9 dell'All.II.14 del Codice recante "**Gestione dei sinistri**"

#### **ART. A.2.3 – PERSONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE TECNICO-OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO**

Per l'esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà procedere alla individuazione e comunicazione entro 3 (tre) giorni dalla consegna del servizio, anche sotto riserva di legge, di un referente aziendale in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile dell'attuazione tecnico-operativa ed amministrativa del contratto (di seguito solo RATOAMC), al quale competerà la responsabilità della conduzione del servizio nonché la responsabilità delle comunicazioni con il DEC.

In particolare, il RATOAMC, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Impianto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'appaltatore. In caso di impedimento del Responsabile, l'impianto sarà tenuto a nominare un suo sostituto.

Il RATOAMC darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi e controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del RATOAMC, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'O.E. di produrre proprie contro deduzioni entro 5 (cinque) giorni.

Il RATOAMC deve garantire la reperibilità telefonica 7/7 gg ed H24 e comunicare l'indirizzo pec ed email.

#### **ART. A.2.4 – PERSONALE ADDETTO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/23 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – Codice CNEL K540 riferibile ai codici ATECO 38.32.30 e 38.21.09.

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza in servizio e la costante e continua operatività delle seguenti figure/profili professionali/grado per il numero minimo ivi indicato:

- n. 1 dipendente categoria operai con livello 4B
- n. 1 dipendente categoria operai con livello 3B
- n. 1 dipendente categoria impiegati con livello 2B

#### **ART A.2.5 - SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZA**

La O.E. aggiudicatario, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni legislative e normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenzioni infortuni, ai sensi del D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., fornendo quindi al personale dipendente le prescritte dotazioni e i mezzi necessari per garantirne l'incolumità rimanendo onere della ditta aggiudicataria, in relazione ai costi della sicurezza inerenti all'esercizio della propria attività (costi di sicurezza aziendali), di provvedere ad adottare ed attuare tutti i possibili opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi nonché tutte le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività lavorativa dei propri dipendenti o collaboratori svolta in relazione alla specifica tipologia di prestazione e/o servizio.

#### **ART A.2.6 – SEDI E RECAPITI**

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune di Capaci circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i recapiti telefonici, PEC, nominativo responsabile e referente.

## CAPITOLO II Sezione B

### DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'APPALTO

#### ART. B.1 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La procedura sarà esperita in modalità telematica, tramite la piattaforma digitale del Me.Pa. mediante RdO aperta a tutti gli OO.EE. appartenenti alla corrispondente area merceologica in esecuzione della determina dirigenziale 1082/24.

La selezione del contraente sarà esperita mediante procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023 in coerenza con le indicazioni della circolare MIT 298/23

In considerazione che non trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, co.2 D.lgs. 36/2023 e dell'All. II.2 - metodo A, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e riservandosi la Stazione Appaltante la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'offerta rimane vincolata per la durata di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Si precisa altresì che la stazione appaltante si riserva la facoltà con atto motivato, di chiedere agli offerenti il differimento del termine qualora necessario.

L'appalto sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno pertanto ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate.

La Stazione appaltante, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e contestualmente l'operatore economico con la sola partecipazione alla procedura dichiara di accettare la presente clausola impegnandosi a non chiedere alcun compenso e/o rimborso e/o indennizzo anche per eventuale risarcimento danno.

L'affidamento è comunque subordinato della verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dell'effettivo possesso dei requisiti, indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara secondo quanto indicato dall'art. 99 del D.lgs. 36/23; allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria, se prestata, e alla comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art.52 co.2 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Capaci per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento di revoca.

La stazione appaltante si riserva fin d'ora di applicare nei casi in cui sussistano i presupposti di fatto e di diritto *l'esercizio dei poteri di autotutela* ed ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 di potere revocare in autotutela per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento.

Si precisa altresì che sarà onere dell'impresa appaltatrice di iniziare immediatamente il servizio in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare sin d'ora l'eventuale consegna anticipata dell'esecuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 17 ed ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice nelle more della stipula del contratto ovvero in via d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/23 in considerazione che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In presenza di consegna anticipata in caso di urgenza all'aggiudicatario, qualora la Stazione Appaltante procedesse al recesso dal contratto verrà riconosciuto soltanto il compenso per le attività già eseguite ai sensi dell'art. 109 del Codice Appalti.

Si precisa inoltre che il Comune di Capaci si riserva la facoltà:

- ✓ richiedere all'aggiudicatario, nell'ambito dell'impegno finanziario assunto, di incrementare o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/23, ai medesimi termini prezzi, patti e condizioni contrattuali originarie ed in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

- ✓ qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del D.lgs. 36/23, di procedere alla proroga del contratto; in tale ipotesi il l'appaltatore originario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

## ART. B.2 – IMPORTO E DURATA E FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nel "Servizio di espletamento di piattaforma autorizzata di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 20.01.08 – Anno 2025" come descritto al precedente art. A.1 ed avrà decorrenza per l'anno 2025 a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna ed avvio del servizio.

Il servizio oggetto dell'appalto in unico lotto di importo complessivo pari ad € 130.000,00 oltre IVA al 10% è inquadrabile al codice CPV 90514000-3 - Servizi di riciclo dei rifiuti e

Il dettaglio del costo delle prestazioni in oggetto è il seguente:

Voce	Prestazioni/Forniture	Importi (€)	
A1	Importo a base di gara	€ 130.000,00	
A2	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 00,00	
A	Importo complessivo del servizio		€ 130.000,00

**Tabella 1**

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del Codice l'unicità del lotto è motivata dal fatto che:

- le prestazioni richieste sono state definite attraverso un unico progetto in virtù di principi di unitarietà ed omogeneità della progettazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi; ne consegue, pertanto che le prestazioni richieste non sono suscettibili di essere suddivise in lotti e sono tali da imporne l'esecuzione da parte di un unico aggiudicatario
- il valore dell'appalto in gara è tale da rendere la selezione accessibile alle PMI, che in genere si aggiudicano numerosi contratti di questa stazione appaltante; pertanto, l'appalto non è stato suddiviso in lotti
- la ripartizione in lotti non permette di individuare parti che abbiano le caratteristiche di lotti funzionali; non è possibile, date le caratteristiche delle prestazioni e delle lavorazioni, assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità di singole porzioni indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti senza determinare frazionamento

L'importo del servizio a base d'asta sopra indicato comprende tutte l'attività da eseguirsi e tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionate nel contratto e negli atti di gara ma comunque normativamente previsti e/o necessari, per assicurare la corretta e completa esecuzione del servizio secondo le migliori regole dell'arte. A titolo esemplificativo si precisa che nell'importo a base di gara dell'appalto s'intendono comprese e compensate la manodopera, trasporti, noli, servizi riconosciuti a terzi, spese generali (oneri finanziari, contributivi ed assicurativi generali e particolari, custodia, manutenzione ecc.) utili di impresa ed oneri aziendali di sicurezza comunque derivanti dal rispetto delle normative esistenti anche in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutto quanto necessario per effettuare il servizio completo ed a perfetta regola d'arte anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale, nei modi e nei tempi prescritti dall'Amministrazione.

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera complessivamente determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento alle tabelle relative a Luglio 2024 allegate al D.D. n. 14 del 19/03/2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportanti il Costo medio orario per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali pubbliche e private", pari ad € 4.647,83

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso; resta ferma, tuttavia, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo formulato dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale trovando applicazione quanto richiamato tra l'altro:

- nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9/6/2023, n. 5665,
- nel parere MIT n. 2154 del 19/7/2023
- nel parere MIT n. 2280 del 08/9/2023
- nella sentenza del TAR Campania n. 6128/2023;
- nella delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023
- nella sentenza del TAR Sicilia n. 3779/2023;
- nella sentenza del TAR Toscana n. 120/2024;

- nel parere MIT n. 2216 del 26/2/2024
- nel parere MIT n. 2505 del 17/4/2024
- nella sentenza del TAR Campania n. 3732/2024;

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del D.lgs. 36/23, il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – Codice CNEL K540 – riferibile ai codici ATECO 38.32.30 e 38.21.09

Ai fini del rispetto delle clausole sociali di cui all'art. 57 comma 1 e degli impegni di cui all'art. 102 del Codice, l'O.E. aggiudicatario sarà tenuto a garantire **l'applicazione del suddetto contratto collettivo nazionale** e territoriale oppure ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.lgs. 36/23 potrà applicare un contratto differente, indicandolo in sede di offerta, purché garantisca ai lavoratori le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante; in quest'ultimo caso si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/23, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della dichiarazione di equivalenza delle tutele ed alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

L'operatore economico, nella formulazione del proprio ribasso di gara o dell'offerta in ribasso, dovrà tener conto sia di quanto richiamato all'art. A.1 del presente CSA in merito all'accettazione da parte della Stazione Appaltante della proposta formulata in relazione alla determinazione dell'effettivo costo complessivo del servizio di trasporto e conferimento all'impianto che dovrà essere sostenuto dal Comune di Capaci qualora l'impianto sia localizzato ad una distanza dall'impianto assunto a riferimento da parte della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.P.A. per la determinazione dei costi e del prezzo a base d'asta della gara in fase progettuale che determini una percorrenza complessiva (per tratte di andata e ritorno) superiore a 60 km che dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

A tal proposito qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello determinato ed indicato dal Comune di Capaci dovrà allegare all'offerta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D.Lgs. 36/2023.

***La mancata indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è sanabile a mezzo di soccorso istruttorio e comporta l'esclusione ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.***

L'intervento trova copertura finanziaria nelle risorse del bilancio comunale.

### **ART. B.3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato interamente "a misura".

L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo a base d'asta il ribasso percentuale ovvero l'offerta economica in ribasso proposta sommando gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D. lgs. 36/23, sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 direttamente sul portale di "acquistinretepa" ricorrendo alla modulistica adottata dal Me.Pa. alla sezione "Stipula" della specifica procedura di negoziazione attivata. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato speciale di appalto;
- l'elenco prezzi ed il computo metrico
- l'offerta formulata dall'O.E. aggiudicatario;
- la cauzione definitiva

Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del Codice e preso atto di quanto indicato al comma 3 dell'art. 18 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D. lgs. 36/23, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 30 (trenta) giorni anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 18 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 18 del Codice, la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 124 del Codice, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire tuttavia entro il termine 30 giorni di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/23.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 124, nel caso in cui la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44 comma 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto l'aggiudicatario deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice dei Contratti e produce la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/23.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed alla registrazione ai fini fiscali

Tutte le spese contrattuali o comunque relative alla stipulazione del contratto quali spese di registrazione, oneri fiscali, imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - nessuna eccettuata o esclusa sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto sarà determinato sulla base della Tabella A dell'All. I4 del Codice ed il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 dell'All. I4 del Codice ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **ART. B.4 –MODIFICHE E/O VARIAZIONI CONTRATTUALI E REVISIONE DEI PREZZI**

Indipendentemente dalla natura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente all'oggetto dell'appalto, quelle modifiche o variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.lgs. 36/23.

Le modifiche e le varianti saranno ammesse per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/23 e secondo quanto indicato all'art. 35 dell'All. II 14 del D.lgs. 36/23, nonché secondo quanto richiamato all'art. 5 dell'All. II 14 del D.lgs. 36/23 per quanto compatibile, applicabile e non in contrasto come richiamato all'art. 39 dell'All. II. 14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/23, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà, quale indice sintetico di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, l'indice di prezzo al consumo.

La revisione prezzi potrà essere richiesta, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale mediante apposita istanza inoltrata dall'Appaltatore.

L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all'istanza dell'Appaltatore nella quale sarà valutato, e l'Appaltatore dovrà dimostrare, l'avvenuto incremento delle singole voci di costo e della manodopera.

Ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del D.Lgs. 36/23 trova applicazione quanto previsto dall'All.II.2-bis che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi,

Se in corso di esecuzione sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, è ammesso il ricorso alla rinegoziazione con le condizioni e modalità previste e richiamate dall'art. 9 del D.lgs. 36/23.

Si precisa inoltre che il Comune di Capaci si riserva la facoltà:

- ✓ richiedere all'aggiudicatario, nell'ambito dell'impegno finanziario assunto, di incrementare o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale assunto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/23, ai medesimi termini e condizioni contrattuali originarie ed in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ✓ qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del D.lgs. 36/23, di procedere alla proroga del contratto; in tale ipotesi il l'appaltatore originario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

#### **ART. B.5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura gli OO.EE. che dispongono della **titolarità in proprietà e/o gestione o disponibilità** di un impianto/piattaforma autorizzato per il riciclaggio/recupero e/o la messa in riserva per le successive operazioni di recupero (R3 e/o R13) di rifiuti aventi codice CER 20.01.08 in corso di attività/esercizio giusta autorizzazione in corso di validità rilasciata dalla competente Autorità/Organo preposto ai sensi del D.Lgs. 152/06 ed ss.mm.ii. ed avente capacità annua e giornaliera di trattamento idonea a garantire i flussi in entrata provenienti dal Comune di Capaci per tutta la durata del servizio **e/o dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per la Categoria 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi** – in possesso di contratti di disponibilità presso impianti/piattaforme autorizzati/e alle operazioni R3 e/o R13 per quote di abbancamento e trattamento di rifiuti aventi codice CER 20.01.08 complessivamente sufficienti a garantire i flussi annui e giornalieri provenienti dal Comune di Capaci.

Ai sensi dell'art. 65 del Codice, possono partecipare alla presente procedura di affidamento di appalto gli operatori economici di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art.1 dell'All. I.1 del Codice in forma singola o associata in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio (consorzio a cascata), il consorzio indicato è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre ed inoltre è vietata la partecipazione di un O.E. a più di un consorzio stabile.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del Codice, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) **i requisiti generali di cui agli [artt. 94 e 95](#) del Codice devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del [comma 3 dell'articolo 100](#) del Codice devono essere posseduti dalla consorziata esecutrice.**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 67 del Codice:

- l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#), alle proprie consorziate non costituisce subappalto;
- i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante;
- i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), c) e d), sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
- I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice<sup>2</sup> che intendono eseguire le prestazioni

---

<sup>2</sup> Art. 65 D.Lgs. 36/23

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre (consorzio a cascata).

- La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del consorzio se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 67 del Codice, [i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b\) e c\)](#)<sup>3</sup>, possono **partecipare** alla procedura di gara fermo, restando il disposto degli artt. 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del Codice, **utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono**<sup>4</sup>.

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 67 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12 fermo restando che **per [i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett.d\)](#) nel caso di appalti di servizi e forniture, i requisiti speciali di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) e lett. f), anche se **non ancora costituiti**; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno con unico atto (ai sensi del comma 5 dell'art. 68 del Codice) mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice, in sede di offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 68 del Codice, il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 dell'art. 68 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 68 del Codice, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 68 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 68 del Codice, **tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario (costituito o costituendo) di cui all'art. 65 comma 1 lett. e) e lett. f) devono possedere singolarmente i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.**

Ai sensi del comma 11 dell'art. 68 del Codice, **i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici (costituiti o costituendi) sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi**

---

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

<sup>3</sup> Secondo quanto indicato da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo 1/2023

<sup>4</sup> Secondo quanto indicato da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo 1/2023 per l'interpretazione nell'accezione più ampia di disponibilità che ricomprenda anche attrezzature e organico medio annuo

**alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali**, ferma restando la necessità che l'**esecutore** sia in possesso dei requisiti prescritti per la **prestazione** che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

Ai sensi del 1° periodo del comma 15 dell'art. 68 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi del 2° periodo del comma 15 dell'art. 68 del Codice, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 del D.Lgs. 36/23 relativamente alla possibilità di estromissione o sostituzione di un partecipante al raggruppamento al fine di evitare l'esclusione dalla procedura di appalto e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice in caso di recesso di una o più imprese raggruppate in corso di esecuzione del contratto sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.

Ai sensi comma 16 dell'art. 68 del Codice, l'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 dell'art. 68 del Codice comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Ai sensi comma 19 dell'art. 68 del Codice, in caso di procedure ristrette o negoziate l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, ai sensi del comma 20 dell'art. 68 del D.lgs. 36/23, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3 della L. 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni OO.EE. tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3 della L. 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara<sup>5</sup>. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3 della L. 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).

Ai sensi del comma 14 dell'art. 68 del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (aggregazione di retisti)<sup>6</sup>;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, anche per il medesimo lotto,

<sup>5</sup> Si precisa che il mandato contenuto nel contratto di rete, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, **per una specifica gara**, deve essere **confermata** all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 67 comma 4 e 68 comma 14 del Codice, l'esclusione non si applica se l'operatore economico dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice

in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

è escluso dalla gara nel caso in cui la stazione appaltante, accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/23.

Nel caso venga accertato quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione, al fine di evitare l'esclusione, potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, ai sensi del comma 14 dell'art. 68 del D.lgs. 36/23.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. 14/19 ed ss.mm.ii. (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla procedura di gara degli operatori economici tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed ss.mm.ii, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 124 del Codice, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/23; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.

Nel caso in cui la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

In relazione alle disposizioni richiamate dalla normativa antimafia si precisa che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 ed ss.mm.ii., qualora taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84 comma 4 ed all'art. 91 comma 6 del D.Lgs 159/11, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/11 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto ed inoltre la sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. Dette disposizioni trovano applicazione anche nei casi di consorzi non obbligatori.

Si precisa che i concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e che non devono versare nelle seguenti ulteriori cause di esclusione:

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- non procedano all'accettazione e rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii.

**Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 36/23, le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative.**

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo **contraddittorio** con l'operatore economico.

Le condizioni che regolamentano l'esclusione di un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto sono disciplinate dall'art. 96 del Codice

In merito alle cause di esclusione di partecipanti ai raggruppamenti trova applicazione l'art. 97 del Codice.

A tal proposito si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice, nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo **100** del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del Codice, le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo, si applicano pure ai consorzi ordinari mentre per i consorzi fra imprese artigiane (art. 65 comma 2 lett. c)) e per i consorzi stabili (art. 65 comma 2 lett. d)) si applicano limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono

#### **ART. B.6 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

In coerenza con quanto previsto dagli artt. 10 e 100 del D.Lgs. 36/23, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

#### **ART. B.6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Per la partecipazione alla gara, l'Operatore Economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **iscrizione** alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti/coerenti, simili e/o assimilabili e/o riconducibili a quelle oggetto dell'appalto di servizio in questione;  
*Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia:* iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice;
- b) **iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per la Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (requisito necessario ed obbligatorio solo nel caso di O.E. sprovvisto del requisito di titolarità per la gestione/esercizio di impianto/piattaforma autorizzato per il riciclaggio/recupero e/o la messa in riserva per le successive operazioni di recupero (R3 e/o R13) di rifiuti aventi codice CER 20.01.08

#### **ART. B.6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

L'operatore economico candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- **fatturato globale** maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara almeno pari al 100% dell'importo complessivo del servizio e quindi almeno pari a € 130.000,00 IVA esclusa

La comprova del requisito sarà fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Si precisa che ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### ART. B.6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico candidato ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023, dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **Esecuzione** nel triennio antecedente la data della procedura di gara, di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto mediante produzione di un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo non inferiore al 100% dell'importo complessivo del servizio a base d'asta;
- b) **Titolarità in proprietà e/o gestione o disponibilità** di un impianto/piattaforma autorizzato per il riciclaggio/recupero e/o la messa in riserva per le successive operazioni di recupero (R3 e/o R13) di rifiuti aventi codice CER 20.01.08 in corso di attività/esercizio giusta autorizzazione in corso di validità rilasciata dalla competente Autorità/Organo ai sensi del D.Lgs. 152/06 ed ss.mm.ii. ed avente capacità annua e giornaliera di trattamento idonea a garantire i flussi in entrata provenienti dal Comune di Capaci per tutta la durata del servizio.
- c) **Certificazione** di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per il settore/ambito pertinente l'oggetto della gara rilasciata da organismi accreditati
- d) **Certificazione** di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 per il settore/ambito pertinente l'oggetto della gara rilasciata da organismi accreditati
- e) **Iscrizione o richiesta di rinnovo dell'iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) di cui all'art. 1 comma 52 della Legge 190/12 ed ss.mm.ii. istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede

La comprova del requisito di cui alla **lett. a)** sarà fornita mediante produzione di:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova del requisito di cui alla **lett. b)** sarà fornita mediante produzione del titolo di proprietà e/o gestione o disponibilità in uso dell'impianto/piattaforma e dell'autorizzazione provinciale/regionale in corso di validità riportante la tipologia ed i quantitativi di rifiuti annui autorizzati al trattamento. Nel caso di O.E. solamente iscritto alla Cat. 8 dell'ANGA, la documentazione di disponibilità dell'impianto dovrà recare le quote di conferimento/abbancamento formalmente definite presso ogni impianto autorizzato in R3 e/o R13 e dovrà essere prodotta, per ogni impianto, la dichiarazione della quota disponibile contrattuale e residua di abbancamento e trattamento annuo sottoscritta anche dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore di ciascun impianto con cui è stato stipulato il contratto di disponibilità.

La comprova dei requisiti di cui alla **lett. c)** ed alla **lett. d)** sarà fornita mediante produzione di certificati di conformità del sistema di gestione aziendale alle norme richiamate in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione/valutazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La comprova del requisito di cui alla **lett. e)** sarà fornita mediante produzione della certificazione/attestazione di iscrizione nella white list in corso di validità eventualmente corredata dalla richiesta di rinnovo in caso di accertamento in corso da parte della Prefettura competente

### ART. B.6.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art 65 comma 2 lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutiva riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/23, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali**, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/23.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/23, **tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice**

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art. B.6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per la Categoria 8 di cui all'art. B.6.1 lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore mandatario/mandante del raggruppamento temporaneo in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. B.6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi di cui all'art. B.6.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

Il requisito dei servizi analoghi di cui all'art. B.6.3 lett. b) deve essere soddisfatto dall'esecutore mandatario/mandante del raggruppamento temporaneo in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice

Il requisito del possesso della certificazione del sistema gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, di cui al punto B.6.3 lett. c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito del possesso della certificazione del sistema gestione ambientale alla Norma UNI EN ISO, in corso di validità, di cui al punto B.6.3 lett. d) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito del possesso dell'iscrizione o della richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede in corso di validità, di cui al punto B.6.3 lett. e) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE

medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Si precisa altresì che, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice, nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del Codice detta condizione si applica pure ai consorzi ordinari.

#### **ART. B.6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art 65 lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. **B.6.1 lett. a)** e il requisito dell'iscrizione o della richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede in corso di validità, di cui al punto **B.6.3 lett. e)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui agli articoli B.6.2 e B.6.3 devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato:

- 1) i consorzi di cui all'articolo 65 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti dal consorzio medesimo, e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- 2) per i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate cioè i consorzi dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate

Il requisito di iscrizione all'ANGA per la Categoria 8 dell'ANGA di cui all'art. **B.6.1 lett. b)** nel caso ricorra nel caso in cui l'O.E. non disponga della titolarità in proprietà e/o gestione di un impianto/piattaforma autorizzata per le operazioni di R3 e/o R/13 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del Codice, i commi 1 e 2 dell'art. 97 del Codice recante "Cause di esclusione di partecipanti ai raggruppamenti" si applicano ai consorzi fra imprese artigiane nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono. Pertanto nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

#### **ART. B.7 - GARANZIE**

##### **ART. B.7.1 - GARANZIA PROVVISORIA**

Per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 53 del D.l.gs 36/2023 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

##### **ART. B.7.2 - GARANZIA DEFINITIVA**

Al momento della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 53 del Codice tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 8 dell'art. 106 del Codice.

A tal fine, ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell'art.117 del Codice si precisa che:

- la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
- la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore ovvero per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;

- la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
- la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice;
- a richiesta della Stazione Appaltante, l'operatore economico deve provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/9/2022 n. 193

Ai sensi del comma 7 dell'art. 117 del Codice, la garanzia fideiussoria, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi comma 8 dell'art. 117 del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 117 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **ART. B.7.3 - GARANZIA PER RATA DI SALDO E PER ANTICIPAZIONE**

Ai sensi comma 9 dell'art. 117 del Codice, a conclusione dell'appalto, il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione da parte dell'aggiudicatario di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

Ai sensi comma 1 dell'art. 125 del Codice e preso atto dell'art. 33 dell'All. II.14 del Codice non è ammessa l'erogazione dell'anticipazione del prezzo.

### **ART. B.8 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico concorrente, singolo o associato, può avvalersi delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per tutta la durata dell'appalto per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. B.6 (ad eccezione del requisito di cui all'art. B.6.f) e/o per migliorare la propria offerta e, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, è normalmente oneroso salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

**Si specifica tuttavia che non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.**

**Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo o professionale richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione le relative prestazioni dovranno essere eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. *In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di subappalto.***

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'operatore economico ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e richiamati all'art. B.5 del presente documento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 100 del Codice e richiamati all'art. B.6 del presente documento oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (**riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali**) oggetto di avvalimento.

L'operatore economico che intende fare ricorso all'avvalimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 104 del codice, dovrà presentare, unitamente alle dichiarazioni pertinenti debitamente compilate attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti tecnici e di qualificazione di cui all'art. 100 del Codice (tramite modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante o proprio DGUE debitamente compilato) ed allegate alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e che *deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti* nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In particolare, ai sensi dell'art. 104 del Codice e dell'art. 26 dell'All. II. 12 del D.lgs. 36/23 il contratto di avvalimento dovrà contenere e riportare compiutamente, esplicitamente ed esaurientemente descritti gli elementi di seguito specificati:

- ✓ oggetto con specifica indicazione se il ricorso all'avvalimento da parte del concorrente è finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (**avvalimento puro o premiale**) o se serve ad entrambe le finalità (**avvalimento misto**);
- ✓ requisiti, risorse, dotazioni e mezzi messi a disposizione in modo determinato e specifico con l'indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta;
- ✓ durata del contratto
- ✓ corrispettivo del contratto inteso anche come utilità non necessariamente espresso in forma economica;
- ✓ ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento anche relativamente all'indicazione del corrispettivo o dell'utilità o interesse sottostanti aspetti di natura direttamente o non direttamente patrimoniale riferibile all'ausiliario in quanto rispondente anche a un interesse dell'impresa ausiliaria ai sensi del comma 1 dell'art. 104 del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104 del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci rese da parte dell'ausiliario, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, qualora a seguito di verifica condotta dalla Stazione Appaltante circa il possesso dei requisiti dichiarati, per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la stazione appaltante consentirà al concorrente di sostituire l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, il concorrente e l'ausiliario sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione

Ai sensi del comma 10 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, **l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Ai sensi del comma 12 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (avvalimento premiale).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. 14/19 ed ss.mm.ii. (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Si precisa che è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie ma l'ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto (**divieto di avvalimento a cascata**) e che non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria

Si precisa che sarà sanabile, mediante ricorso al soccorso istruttorio ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del Codice, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione, in quest'ultimo caso, che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non si potrà procedere al soccorso istruttorio – e quindi deriverà l'esclusione dalla procedura di gara – allorché l'oggetto del contratto sia indeterminato o indeterminabile per esempio per mancanza di indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in merito ai mezzi, al personale e alla loro esatta quantificazione numerica ovvero per l'assenza dell'indicazione del corrispettivo o dell'utilità o di un interesse diretto o indiretto purché effettivo riferibile all'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento per impossibile ravvisabilità di una ragione pratica giustificativa del contratto o un interesse meritevole di tutela ad esso sotteso<sup>7</sup> ovvero qualora il contratto preveda clausole condizionanti anche di tipo potestativo tali da non consentire la certezza dell'impegno contenuto nel contratto stesso in quanto causa di invalidità del contratto.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, la stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

#### **ART. B.9 - SUBAPPALTO**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), la cessione del contratto è nulla ed altresì non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni inerenti servizio.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

**Ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del Codice, l'aggiudicatario potrà procedere all'affidamento in subappalto di servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:**

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94÷98 del D.Lgs. 36/23<sup>8</sup>;
- c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare<sup>9</sup>.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore trasmette il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Inoltre, ai sensi del comma 16 dell'art. 119 del Codice, l'affidatario che si intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del

<sup>7</sup> Sentenza Consiglio di Stato n. 6826 del 12/7/2023

<sup>8</sup> Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice

<sup>9</sup> La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dell'appalto

subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del D.lgs. 36/23 e rilascerà l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00<sup>10</sup> i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Si precisa altresì che in caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'O.E. l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale e perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto e che in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l'A.C. non autorizzerà il subappalto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Ai sensi del 1° periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi del 2° periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla suddetta responsabilità solidale.

L'affidatario, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del Codice, è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dal contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 119 del Codice, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che ai sensi del comma 10 dell'art. 119 del Codice, previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ed a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94÷98 del D.Lgs. 36/23. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.C., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 119 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 5 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle suddette richieste, ai sensi del comma 9 dell'art. 119 del Codice il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

---

<sup>10</sup> Detti anche subappalti in senso lato

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. In via subordinata e qualora ammissibile, la Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice soltanto nelle ipotesi indicate comma 11 dell'art. 119 del Codice ossia:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è fatto obbligo all'appaltatore di acquisire **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

Ai sensi del comma 18 dell'art. 119 del Codice, le disposizioni ivi richiamate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, l'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'[allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto; i relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Per tutto quanto non indicato o previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice

#### **ART. B.10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/23 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, come già indicato nel presente CSA, è il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – Codice CNEL K540 riferibile ai codici ATECO 38.32.30 e 38.21.09.

Ai fini del rispetto delle clausole sociali di cui all'art. 57 comma 1 e degli impegni di cui all'art. 102 del Codice, l'O.E. aggiudicatario sarà tenuto a garantire **l'applicazione del suddetto contratto collettivo nazionale** e territoriale oppure potrà applicare un altro contratto che garantisca per i propri lavoratori e per quelli in subappalto le stesse tutele economiche e normative; in quest'ultimo caso si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/23, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della dichiarazione di equivalenza delle tutele ed alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza in servizio e la costante e continua operatività delle seguenti figure/profili professionali/grado per il numero minimo ivi indicato:

- n. 1 dipendente categoria operai con livello 4B

- n. 1 dipendente categoria operai con livello 3B
- n. 1 dipendente categoria impiegati con livello 2B

Ai fini della partecipazione al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'art. 57 comma 2 del Codice, l'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto l'adozione dei CAM vigenti in ambito di gestione e trasporto dei rifiuti urbani di cui al per quanto applicabili.

#### **ART. B.11 – PAGAMENTI E PENALI**

L'importo contrattuale è fisso, vincolante e onnicomprensivo, essendo già stato determinato ed approvato in sede di aggiudicazione ed affidamento del servizio.

Il corrispettivo del servizio, che verrà contabilizzato a misura, sarà riconosciuto all'O.E. con rate di acconto **bimestrali** in ragione delle prestazioni contrattuali eseguite e correlate alla quantità di rifiuti conferiti nel bimestre come ricavabile dai documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti (FIR) e dagli allegati scontrini di pesa.

Le rate di acconto, qualora il costo della manodopera dichiarato dall'O.E. in sede di gara sia pari a quello scorporato ed indicato dalla Stazione Appaltante, saranno così calcolate:

- a) applicando il ribasso indicato ovvero determinato/calcolato in ragione e conseguenza dell'offerta proposta dall'appaltatore in sede di gara all'importo lordo del servizio maturato in ragione dello stato di avanzamento (SAS) raggiunto garantendo l'invarianza dell'aliquota relativa al costo della manodopera determinato dalla SA e confermato dall'OE;
- b) incrementando il valore ottenuto della corrispondente quota relativa degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali previsti;
- c) applicando la ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- d) al netto dell'ammontare dell'importo delle rate di acconto precedenti e con il recupero dell'importo relativo all'anticipazione qualora applicabile e riconosciuta.

Qualora il costo della manodopera dichiarato dall'O.E. in sede di gara sia inferiore rispetto a quello determinato, scorporato ed indicato dalla Stazione Appaltante e sia stato ritenuto ammissibile in sede di procedimento di verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/23, anche previa acquisizione della dichiarazione di equivalenze di cui al comma 3 dell'art. 11 del Codice, il corrispettivo del servizio verrà contabilizzato applicando il ribasso indicato ovvero determinato/calcolato in ragione e conseguenza dell'offerta proposta dall'appaltatore in sede di gara all'importo lordo del servizio maturato in ragione dello stato di avanzamento del servizio (SAS) raggiunto riconoscendo all'appaltatore l'aliquota del costo di manodopera dallo stesso indicato in sede di gara maturata in ragione dell'avanzamento del servizio e procedendo secondo quanto indicato alle precedenti lettere b) c) e d).

Lo stato di avanzamento del servizio, ricavato dalla documentazione contabile redatta e sottoscritta dal DEC, all'esito positivo dell'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, è adottato dal DEC con le modalità e nei termini indicati nel contratto entro 5 giorni dalla data di conclusione dei conferimenti bimestrali e riassumerà tutte le prestazioni eseguite nel bimestre in osservazione ed il corrispettivo maturato nel bimestre al lordo del ribasso d'asta.

Il DEC trasmetterà immediatamente lo stato di avanzamento adottato al RUP il quale, ai sensi del comma 5 dell'art. 125 del D.Lgs. 36/23, emetterà il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. **Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede alla liquidazione e pagamento entro sessanta giorni previa emissione di fattura da parte dell'esecutore che potrà emettere la fattura solo al momento dell'adozione del certificato di pagamento.**

L'importo residuo delle prestazioni sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato ad approvazione del certificato di verifica di conformità finale o di regolare esecuzione del servizio complessivamente reso.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 125 del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

Nel caso in cui il DEC ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di apposita penale.

L'appaltatore è obbligato alla presentazione del report di cui all'art. 1 del C.S.A.; eventuali difformità riscontrate nel report con i controlli e le verifiche effettuate dal DEC e/o suoi assistenti dovranno essere tempestivamente regolarizzate dall'appaltatore al fine di procedere alla successiva adozione del SAS.

Si precisa che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Si precisa che in occasione di ogni pagamento, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e verificherà il mantenimento dei requisiti di qualificazione dell'O.E. nonché l'eventuale emissione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero se sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94-95 del Codice e l'apparizione di eventuali ostative notizie informazioni e/o annotazioni nel casellario informatico ANAC.

Nel caso di ATI di qualsiasi forma si procederà ad una unica contabilità ed all'emissione di un unico certificato di pagamento. La Stazione appaltante effettuerà la richiamata attività di controllo su tutti i componenti del raggruppamento e vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante procederà all'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore ed in particolare:

- a) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine fissato per la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio per l'inizio delle attività, verrà applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale;
- b) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine fissato per la comunicazione del referente aziendale responsabile dell'attuazione tecnico-operativa ed amministrativa del contratto verrà applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale;
- c) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine fissato per la trasmissione dell'attestazione/certificazione di verifica periodica positiva o conforme dello strumento di misura (pesa) verrà applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale;
- d) nel caso di mancata garanzia e priorità all'accesso ed al conferimento per temporanea limitazione dell'impianto da parte dell'O.E. aggiudicatario, verrà applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di inaccessibilità e per ogni tonnellata di trasporti conferito pesato ovvero stimato dallo storico dei conferimenti precedentemente effettuati;
- e) nel caso di mancato rispetto degli orari di accesso all'impianto per il conferimento dei rifiuti e precisamente per ogni ora di ritardo rispetto all'orario di apertura e per ogni ora di anticipo rispetto all'orario di chiusura verrà applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale;
- f) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la trasmissione del report mensile degli accessi e dei conferimenti di rifiuti verrà applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale;
- g) nel caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione del fermo impianto verrà applicata una penale pari a:
  - 0,25‰ (diconsi zero virgola venticinque per mille) dell'importo netto contrattuale per un ritardo fino a 6 ore;
  - 0,5‰ (diconsi zero virgola cinquanta per mille) dell'importo netto contrattuale per un ritardo fino oltre 6 ore e fino a 12 ore;
  - 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (inclusi sabato, domenica e festivi).
- h) nel caso di mancato rispetto del termine per l'attivazione di un impianto alternativo o di riserva, verrà applicata una penale pari a:
  - 0,25‰ (diconsi zero virgola venticinque per mille) dell'importo netto contrattuale per un ritardo fino a 6 ore;
  - 0,5‰ (diconsi zero virgola cinquanta per mille) dell'importo netto contrattuale per un ritardo fino

oltre 6 ore e fino a 12 ore;

- 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (inclusi sabato, domenica e festivi).

i) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal DEC per l'attuazione di ordine di servizio o per l'eliminazione di criticità rilevate nell'esecuzione del servizio o nelle verifiche dei report trasmessi dall'appaltatore verrà applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale a far data dalla comunicazione del DEC.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento da parte del DEC; l'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni trascorsi i quali il DEC riferirà al RUP in merito agli eventuali ritardi ed alle controdeduzioni prodotte e, sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, il RUP concludendo il procedimento procederà alla comminazione della penale che verrà contabilizzata in detrazione singolarmente in occasione del pagamento del singolo SAS o complessivamente in occasione del pagamento finale dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio.

L'importo complessivo della penale applicabile per inadempimento, ai sensi dell'art. 126 del D. lgs. 36/23, non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

In particolare qualora per la tipologia di rifiuto da conferire, l'inaccessibilità prolungata o comunque superiore a 3 (tre) giorni determini l'insorgere di criticità igienico sanitarie o di difficoltà nella corretta e continua gestione integrata della raccolta rifiuti, si configurerà un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore; in tal caso la Stazione Appaltante avvierà in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, se negativo, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Visto l'art. 1382 del c.c. e richiamata la delibera ANAC n. 73 del 17/1/24, rimane facoltà della Stazione Appaltante, sentito l'O.E. aggiudicatario, surrogare l'applicazione della penale per ritardi maturata nei termini pecuniari con la prosecuzione dell'espletamento del servizio per un periodo corrispondente all'importo delle penali complessivamente accumulate e determinate senza alcun onere per il Comune di Capaci ma totale carico onere e spese dell'aggiudicatario agli stessi prezzi patti e condizioni contrattuali.

In detta evenienza, in occasione della determinazione delle penali da irrogare, e quindi prima dell'emissione del pagamento della rata di saldo, l'aggiudicatario sottoscriverà e confermerà (negli eventuali atti successivi) specifico atto di impegno alla prosecuzione del servizio oltre il termine contrattuale previsto con oneri e spese a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore senza nulla a pretendere dalla Stazione Appaltante e di non poter richiedere e/o ricevere il riconoscimento del pagamento della rata di saldo del servizio fino al recupero, da parte della Stazione Appaltante, delle somme correlate alle penali complessivamente determinate.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del DEC o del RUP, qualora il ritardo nell'adempimento contrattuale determini un importo di penale superiore all'importo massimo previsto, il RUP potrà promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. lgs. 36/23 ed il Comune di Capaci potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria e, ai sensi dell'art. 124 del Codice, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta con diritto di rivalsa nei confronti dell'originario appaltatore per il maggior onere eventualmente sostenuto per l'eventuale attivazione di una nuova procedura di affidamento se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 2 del Codice e fatto salvo ogni diritto di risarcimento danni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 122 del Codice, se il direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

A tal proposito il DEC invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,

indicando la stima della fornitura eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e contestualmente formulerà, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Se durante la verifica di conformità del servizio ovvero durante l'esecuzione del contratto, a seguito di accertamento del DEC, l'appaltatore non provveda a ottemperare alle inadempienze anche non gravi rilevate e segnali nei termini e con le modalità indicate dal DEC o dal RUP, l'Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali per una durata pari al periodo compreso tra la notifica della segnalazione ed il termine ultimo per l'esecuzione dell'adempimento, potrà procedere ad affidare le prestazioni ad altro O.E. con spese a carico dell'appaltatore originario inadempiente; a tal proposito la spesa relativa alla prestazione/fornitura eseguita dal terzo incaricato sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto all'appaltatore originario all'atto del pagamento ovvero recuperata anche dalla garanzia definitiva fatta salva ed impregiudicata la facoltà del Comune di Capaci di avviare la procedura per la risoluzione del contratto

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, ai sensi dell'art. 1384 del c.c., quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo deputato all'espletamento delle attività di verifica di conformità, ove costituito.

Qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore (escluso sequestro decadenza/revoca delle autorizzazioni o ragioni tecniche-logistico-impiantistiche ecc.), le penalità di cui sopra non si applicano fermo restando l'obbligo da parte dell'appaltatore di effettuare la comunicazione al Comune di Capaci entro i termini richiamati all'art. A.1 del CSA per i casi di temporanea indisponibilità e di trasmettere la necessaria documentazione giustificativa a supporto.

#### **ART. B.12 – FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento degli acconti, previa adozione da parte del DEC dello stato di avanzamento delle prestazioni regolarmente eseguite nel bimestre e successiva emissione dei certificati di pagamento da parte del RUP con l'applicazione delle eventuali riduzioni per le penalità in cui l'appaltatore, sarà effettuato dopo la presentazione della relativa fattura elettronica emessa in conformità alle vigenti norme in materia.

Ai fini del pagamento l'appaltatore dovrà emettere regolare fattura elettronica intestata al Comune di Capaci (C.F. e P. IVA 80019740820) e dovrà obbligatoriamente contenere:

- ✓ la denominazione dell'appalto/affidamento
- ✓ il numero del CIG dell'appalto/affidamento
- ✓ il numero e la data della determinazione di aggiudicazione/affidamento: D.D. n. del / / ;
- ✓ il Codice Univoco Ufficio della stazione appaltante: UF7FCU
- ✓ la scissione dei pagamenti (split payment)
- ✓ il numero di conto corrente bancario o postale dedicato intestato all'O.E.;

e dovrà essere corredata dalla dichiarazione sui flussi finanziari essendo il contratto soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10.

A tal proposito si precisa che l'operatore economico aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- ✓ assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto ed a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- ✓ si impegna a dare immediata comunicazione a questo Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso di ATI di qualsiasi forma si procederà ad una unica contabilità ed all'emissione di un unico

certificato di pagamento.

Le imprese costituenti l'ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto alle prestazioni effettivamente eseguiti nell'ambito della fase di prestazione oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dall'O.E. mandatario con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al certificato di pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

Si precisa che la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo dopo l'ottenimento dell'attestazione di regolarità contributiva dell'O.E. in corso di validità ed a seguito di esito positivo delle verifiche sul mantenimento dei requisiti di qualificazione dell'O.E. nonché sull'eventuale emissione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero se sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice o l'apparizione di eventuali ostative notizie informazioni e/o annotazioni nel casellario informatico ANAC.

Si precisa inoltre che:

- in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione appaltante procederà ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/23 trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP avvierà la procedura di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/23.

#### **ART. B.13 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO**

Ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del Codice, in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002, in tema di interessi moratori.

L'Appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, salvo che la Stazione Appaltante debitrice dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.

Gli interessi moratori sul termine di pagamento decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e pertanto rimane esclusa la necessità di apposite domande o riserve da parte dell'esecutore.

Ai sensi della D.Lgs. n. 231/2002 ed ss.mm.ii. come specificato dalla circolare prot. 1293 del 23/01/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con riferimento agli interessi di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo, si prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla BCE.

Si precisa che:

- ✓ la misura del saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
- ✓ l'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ai sensi della D.Lgs. n. 231/2002 ed ss.mm.ii. come specificato dalla circolare prot. 1293 del 23/01/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- ✓ qualora l'emissione del certificato di pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute e, qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori come per legge;
- ✓ qualora il pagamento della rata di acconto o saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora dal giorno

successivo.

#### **ART. B.14 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E RECESSO DAL CONTRATTO**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1 lett. d) del Codice degli Appalti, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. lgs. 36/23 è fatto divieto all'esecutore di cedere il presente **contratto**, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può **cedere i crediti** derivanti dal contratto in coerenza con quanto previsto all'art. 120 co.12 del D. lgs. 36/23 e all'art. 6 dell'All II.14 del Codice secondo le previsioni, modalità e procedure ivi richiamate e con la condizione che non sarà ammissibile ed accettabile la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'All II.14 del Codice, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo alla presente procedura di affidamento, al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'O.E. appaltatore medesimo, riportando il CIG.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 dell'All. II.14 del Codice, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 dell'All. II.14 del Codice, la Stazione Appaltante qualora sia stata notificata la cessione del credito, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi in relazione alla cessione dei crediti, fermo restando il diritto dell'A.C. al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dai contratti da parte delle Stazioni appaltanti dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. lgs. 159/11, l'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 del Codice. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall'art. 123 del D. lgs. 36/23.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore 20 (venti) giorni decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Si precisa che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte:

- qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa; a tale scopo durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare al Comune di Capaci le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- a seguito di intervenuti mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture del Comune di Capaci che dovessero riflettersi sulle modalità di fornitura oggetto del presente capitolato;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) dovesse attivare una Convenzione avente ad oggetto le forniture oggetto della presente procedura con prezzi più favorevoli;
- venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente CSA.

Si precisa altresì che:

- non è consentito il recesso automatico ed autonomo da parte dell'aggiudicatario;
- l'appaltatore dovrà comunque, se richiesto dal Comune di Capaci, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse

ovvero rischio igienico sanitario o ambientale e per la pubblica incolumità fino al subentro di altro operatore economico.

In particolare ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice, qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

- Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma comunque in misura non superiore al 1,00% dell'importo contrattuale; oltre detta somma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore il quale dovrà inoltrare alla Stazione Appaltante la richiesta di pagamento del suddetto importo, debitamente quantificata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso, a pena di decadenza ai sensi del comma 14 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice.
- Nel caso di non accoglimento dell'istanza di recesso e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio. La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata dall'esecutore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dell'avvio del servizio e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità o nella documentazione contabile corrispondente ai sensi del comma 14 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice, in considerazione dell'elevata rilevanza dell'attuazione della prestazione del servizio de quo, la cui mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, rimane sempre facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore ed in particolare qualora ricorrano le condizioni di urgenza.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 dell'art. 3 dell'All.II.14 del Codice, il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

Ai sensi comma 17 dell'art. 68 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Ai sensi comma 18 dell'art. 68 del Codice, le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

#### **ART. B.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto si richiama l'applicazione di quanto prescritto dell'art. 122 del D. lgs. 36/23 nonché dall'art. 10 dell'All. II 14 del Codice ed a quanto specificamente previsto in materia dal codice civile.

Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto in ogni momento mediante idoneo provvedimento e, previa diffida (qualora ne ricorra il caso), **per decadenza dei requisiti generali e speciali** dell'affidatario ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del Codice o **per inadempimento** ai sensi dell'art. 1453 del c.c se l'operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni caso di **grave inadempimento** alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 122 del Codice oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

Pertanto il Comune di Capaci potrà risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni di cui al comma 1 dell'art. 122 del Codice:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del Codice, sono state superate soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

e/o qualora nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi del comma 2 del citato articolo 122 del Codice:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D. lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;

Ai sensi del comma 3 dell'art. 122 del D. lgs. 36/23, quando il DEC accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art.10 dell'All II.14 del Codice. A tal fine, il DEC, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 dell'All II.14 del Codice invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle parti/prestazioni del servizio eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e contestualmente, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 dell'All II.14 del Codice, formula, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 122 del D. lgs. 36/23, qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 dell'All II.14 del Codice, Il DEC fornirà indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, comma 4, del codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, all'operatore economico non sarà riconosciuto nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte e regolarmente eseguite al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali, la decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto<sup>11</sup> e l'escussione della cauzione definitiva rimanendo impregiudicato il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento anche in relazione ai costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore anche mediante attivazione di nuova procedura di gara/affidamento.

Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento:

- qualora durante lo svolgimento siano state applicate penali il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale;
- qualora in casi di indisponibilità temporanea dell'impianto, l'Appaltatore non segnali e/o non individui e/o non disponga di un altro impianto alternativo e/o riserva autorizzato e abilitato alle attività di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio per consentire il conferimento dei rifiuti secondo la tempistica e modalità previste dal CSA.

In tali ipotesi la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte e regolarmente eseguite al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante. In tal caso il Comune di Capaci ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E. appaltatore e restando salvo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti in conseguenza dell'inadempimento.

---

<sup>11</sup> Valutato secondo quanto indicato al comma 6 dell'art. 122 del Codice

La Stazione appaltante procederà altresì a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia anche nei seguenti casi da non considerarsi esaustivi di tutte le fattispecie ricorribili:

- a) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- b) cessione del contratto;
- c) accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;
- d) per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'esecuzione dell'appalto;
- e) per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall'art. 3 della L. 136/10;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;
- g) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- h) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale, previdenziale, contributivo e retributivo, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali verso i dipendenti o i collaboratori;
- i) accertamento della violazione del regime di incompatibilità previste del Codice.
- j) accertamento di violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Quadriennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione e/o nel Patto di Integrità;
- k) si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l) sospensione interruzione unilaterale ed autonomo ovvero senza motivata giustificazione dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- m) in caso di collaudo con esito negativo;
- n) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune di Capaci, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.P. territorialmente competente o di Comune di Capaci o di altro organismo competente in materia ambientale;
- o) nel caso in cui ci siano ripetute difformità fra il quantitativo di rifiuto, dichiarato dall'appaltatore nei F.I.R., e quanto accertato dal Comune con la propria pesa
- p) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento

In ogni caso si rappresenta che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto solo previa comunicazione in forma scritta all'Appaltatore, con almeno 15 giorni di preavviso, valendosi della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.

Negli ulteriori casi summenzionati il RUP formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'art. 122 del Codice che per qualsiasi delle ulteriori cause precedentemente richiamate, l'O.E. appaltatore si impegnerà a fornire all'A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione e/o completamento dello stesso e ad avviare le attività di ripiegamento di cui al comma 8 dell'art. 122 del Codice per quanto applicabile agli appalti di servizio e/o di forniture di beni.

Sia l'Amministrazione Comunale sia l'O.E. potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile

#### **ART. B.16 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, DI LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DELL'ESECUTORE**

Nel caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della

procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 122 del D. lgs. 36/23; in tal caso la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 124 del Codice, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, eseguire il contratto.

Ai sensi del 1° periodo del comma 5 dell'art. 124 del D.lgs. 36/23, nel caso in cui il contratto sia in corso di esecuzione, e l'aggiudicatario abbia depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019 trovano applicazione i commi 1 e 2 dell'art. 95 dello stesso Codice.

#### **ART. B.17 – CESSIONI D'AZIENDA, TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE – ULTERIORI MODIFICAZIONI DEL CONTRAENTE AMMISSIBILI.**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alla comunicazione alla Stazione Appaltante con relativa trasmissione documentazione connessa alle ristrutturazioni societarie che comporti una successione nei rapporti pendenti ed alle comunicazioni previste dall'art. 1 del DPCM n. 187/91 e non abbia documentato il possesso da parte del nuovo O.E. dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto in questione e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del D. lgs. 36/23.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle verifiche condotte emergano eventuali motivi ostativi riconducibili all'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D. lgs. 159/2011 ed ss.mm.ii.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

#### **ART. B.18 - CLAUSOLA DI MANLEVA**

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune di Capaci del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina e dell'operato dei propri dipendenti.

L'operatore economico incaricato terrà l'Amministrazione appaltante sollevata e indenne da ogni responsabilità civile e penale, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dalla conduzione ed esecuzione del contratto.

L'operatore economico incaricato dovrà, quindi, adottare e porre in essere tutti i provvedimenti organizzativi, le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose e/o animali ovvero a qualsiasi matrice ambientale (acqua, suolo/sottosuolo, aria e vegetazione) derivanti dall'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto e imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti rimanendo a carico esclusivo dell'Assuntore anche le perdite, anche totali, di materiali e di quant'altro impiegato per l'esecuzione del contratto da qualsiasi causa prodotte, anche di carattere eccezionali.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni del presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Si precisa altresì che l'aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Amministrazione da qualsiasi molestia.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità ed onere, di qualunque natura, derivanti da violazione di legge, decreti e regolamenti.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che potrebbe accadere al personale della ditta aggiudicataria nella esecuzione del contratto convenendosi, a tal riguardo, che ogni eventuale onere relativo è già computato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Appaltatore risponde pienamente per i danni alle persone e/o cose e/o animali ovvero a qualsiasi matrice ambientale (acqua, suolo/sottosuolo, aria e vegetazione) derivanti dall'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto e imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti.

#### **ART. B.19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. lgs. n.196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii. Secondo la dettagliata informativa consultabile sulla sezione Privacy del sito ufficiale del comune di Capaci [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it)

#### **ART. B.20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

L'operatore economico affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa all'incarico che non fosse già stata resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'Amministrazione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, l'operatore economico incaricato ed il Committente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali relativi all'incarico derivante dal presente appalto per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

#### **ART. B.21 - CODICE DEL COMPORTAMENTO, PIANO ANTICORRUZIONE, PATTO DI INTEGRITA'**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e dell'art. 56 comma 16 ter del D.lgs. 165/01 richiamato nel codice di comportamento di questa stazione appaltante adottato Comune di Capaci con Delibera di Giunta Municipale n .14 del 26/01/2023.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

- [https://www.comune.capaci.pa.it/wp-content/uploads/2024/02/codice-di-comportamento-del-comunedicapaci\\_gmn14del2023.pdf](https://www.comune.capaci.pa.it/wp-content/uploads/2024/02/codice-di-comportamento-del-comunedicapaci_gmn14del2023.pdf)
- <https://servizi.comune.capaci.pa.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=7&CSRF=3f0a886b7ff64fd5190c38a62ec9e568>
- <https://www.old.comune.capaci.pa.it/file/delibera-di-giunta-n-202-del-2023-con-allegato-piao.pdf>

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici anche in coerenza a quanto richiamato in materia di conflitti di interesse.

#### **ART. B.22 - ACCORDO BONARIO – TRANSAZIONE – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 36/2023, le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice inerenti l'**accordo bonario** si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e fornitura di beni di natura continuativa o periodica, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione e valutazione delle prestazioni dovute.

In tal caso qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il RUP, attiverà il procedimento di accordo bonario secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 del Codice.

Ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 36/2023, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di **transazione**, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

Ove non si pervenga al raggiungimento dell'accordo bonario o alla transazione di cui agli artt. 211 e 212 del Codice, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al **Tribunale Ordinario presso il Foro di Palermo**. E' esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'O.E. incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

#### **ART. B.23 - CLAUSOLE FINALI**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente capitolato, si rinvia alla normativa pubblicistica e civilistica vigente con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 152/06, del D.Lgs. 81/08 dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) come da Decreto Ministeriale specifica tipologia di servizio qualora esistente e del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare e ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale inerente il servizio in questione ed in quanto applicabile.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra eventualità trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **II RUP**

**Funzionario Responsabile E.Q.**  
**Area VIII - Ambiente e servizi a rete**  
*Ing. Giuseppe Lo Iacono*

